

	Schema Convenzione di collaborazione per lo svolgimento di azioni condivise	
	nell'ambito del progetto P.A.C.MA.N. "Potenziare gli Ambienti attraverso le	
	Comunità del Cibo delle Native Marche" (Legge n. 194/2015) CUP:	
	J81J25000240001	
	TRA	
	L'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche	
	Agricoltura Pesca" - AMAP, con sede legale in Osimo (AN), Via Thomas A. Edison	
	n. 2, C.F. e P.I. 01491360424 PEC: marcheagricolturapesca.pec@emarche.it , e	
	rappresentata da..... nella persona di nata a	
	 il domiciliato per la carica presso la	
	sede dell'Ente,	
	E	
	L'Università degli Studi di Camerino con sede legale in Piazza Cavour 19/f	
	62032 Camerino (MC), C.F. 81001910439 - P.I. 00291660439 (che per la presente	
	Convenzione agisce tramite la Scuola di Scienze de Farmaco e dei Prodotti	
	della Salute), di seguito denominato "UNICAM", PEC: protocollo@pec.unicam.it,	
	rappresentata da nell'esercizio delle sue funzioni, auto-	
	rizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio della Scuola	
	di Scienze del Farmaco e dei prodotti della salute n. del	
	/	
	PREMESSO CHE	
	- i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, a cui la	
	legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte	
	coincidenti per quanto attiene la conservazione e la tutela della	

biodiversità agraria e alla relativa conservazione del germoplasma,
il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati delle
attività da svolgere, oggetto della presente Convenzione di Collabo-
razione;

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, regola la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Gli accordi tra amministrazioni rappresentano infatti un utile strumento per soddisfare il pubblico interesse, il coordinamento, in un quadro unitario, di interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice;

- in relazione alle attività oggetto del presente Accordo, ricorrono per le Parti le condizioni previste dall'art. 7, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. ed in particolare la condizione di cui alla lettera d);

- la L.R. n. 11 del 12.05.2022 "Trasformazione dell'ASSAM nell' Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca Marche Agricoltura Pesca (AMAP)" all'art. 2 comma 4 prevede che l'Agenzia può svolgere nelle materie di propria competenza attività a favore di enti pubblici o privati, sulla base di specifici accordi e convenzioni;

- tra le attività di interesse rientrano le finalità previste dalla L.R. 12/2003 con la quale la Regione è intervenuta a tutela delle risorse genetiche del territorio marchigiano minacciate da erosione genetica

	- ha individuato nell'AMAP il soggetto gestore del Repertorio Regionale	
	- del patrimonio genetico;	
	- con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa delle Marche n. 77 del	
	19/11/2024 è stato emanato il "Piano settoriale di intervento per la	
	tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio mar-	
	chigiano - triennio 2025/2027" che riconosce AMAP quale "ente stru-	
	mentale della Regione Marche competente nelle materie della biodiver-	
	sità agraria e nella gestione dei vivai forestali regionali come	
	stabilito dalla legislazione regionale".	
	- Nel programma di attività dell'Agenzia Marche Agricoltura Pesca sono	
	previste attività inerenti alla Biodiversità agraria ai sensi della	
	Legge 194/2015 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della	
	biodiversità di interesse agricolo e alimentare" attraverso quanto	
	previsto dall'articolo 10 "Fondo per la tutela della biodiversità di	
	interesse agricolo e alimentare" e nello specifico per il progetto	
	P.A.C.MA.N. "Potenziare gli Ambienti attraverso le Comunità del Cibo	
	delle Native Marche";	
	- All'art.12 della Legge n. 194/2015 "Istituzione degli itinerari della	
	biodiversità di interesse agricolo e alimentare" vengono date le in-	
	dicazioni per l'istituzione degli itinerari "al fine di promuovere la	
	conoscenza delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario	
	locali iscritte nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di inte-	
	resse agricolo e alimentare e lo sviluppo dei territori interessati,	
	anche attraverso l'indicazione dei luoghi di conservazione in situ	
	ovvero nell'ambito di aziende agricole o ex situ e dei luoghi di	

commercializzazione dei prodotti connessi alle stesse risorse, compresi i punti di vendita diretta”;

- All’art. 13 della Legge n. 194/2015 “Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare” al comma 2, vengono definite le comunità “gli ambiti locali derivanti da accordi tra agricoltori locali, agricoltori e allevatori custodi, gruppi di acquisto solidale, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della qualità della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, mense scolastiche, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di trasformazione agraria e alimentare, nonché enti pubblici”;

- l’Università degli Studi di Camerino ha attivato il Corso di Laurea in Scienze Gastronomiche, corso di studi che fornisce competenze nell’ambito dell’intera filiera gastronomica, che viene studiata ed analizzata con un taglio trasversale attraverso le discipline delle scienze degli alimenti e della nutrizione, del management e marketing, del food design, del diritto alimentare e della storia e cultura dell’alimentazione e pertanto l’Università ha interesse a sviluppare attività ed iniziative in ambito gastronomico, agroalimentare e nutraceutico.

l’Università degli Studi di Camerino a partire dall’a.a. 2025/26 attiverà il nuovo Corso di Laurea magistrale (classe IM/GASTR) denominato Scienza e Innovazione del Cibo con l’obiettivo di formare una figura professionale che, grazie all’approccio multidisciplinare e all’elevata qualità dell’esperienza pratico-laboratoriale, sia in

	grado di occupare posizioni di rilievo nelle imprese agroalimentari,	
	nelle istituzioni, negli enti di ricerca e di intraprendere percorsi	
	di sviluppo imprenditoriale nel settore della produzione e distribu-	
	zione del cibo.	
	AMAP e UNICAM, pur nell'ambito delle rispettive funzioni istituzionali, con-	
	siderano pertanto utile definire una Convenzione che possa attivare inizia-	
	tive condivise nell'ambito della valorizzazione e divulgazione della Biodi-	
	versità Agraria delle Marche,	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1 - Premesse	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Con-	
	venzione.	
	Art. 2 - Oggetto della Convenzione	
	Oggetto della presente Convenzione tra i due enti ha il fine di realizzare	
	gli obiettivi comuni nell'ambito di azioni volte all'istituzione di Comunità	
	del Cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare" nell'ambito	
	del progetto P.A.C.MA.N. "Potenziare gli Ambienti attraverso le Comunità del	
	Cibo delle Native Marche" Legge n. 194/2015.	
	Art. 3 - Definizione dei contenuti della Convenzione	
	Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente	
	realizzazione dell'oggetto della convenzione, UNICAM e AMAP si impegnano a:	
	- definire una struttura delle Comunità del Cibo tramite itinerari che colle-	
	gano custodi, trasformatori e il territorio locale per favorire uno sviluppo	
	sostenibile;	

	- diffondere le informazioni attraverso eventi divulgativi coinvolgendo tutti i soggetti interessati;	
	- dare supporto tecnico, consulenza e formazione promuovendo uno sviluppo locale sostenibile e partecipativo nel settore agroalimentare attraverso la costituzione delle Comunità del Cibo;	
	come meglio esplicitato nell'allegato tecnico, parte integrante del presente documento.	
	Art. 4 - Referenti della Convenzione	
	Per l'attuazione dell'attività della presente Convenzione ciascuna delle parti designerà uno o più referenti al fine di definire congiuntamente l'andamento della convenzione stessa verificando periodicamente la sua realizzazione. Il responsabile e referente scientifico per l'AMAP è la Dott.ssa Ambra Michelletti. Il responsabile e referente scientifico per UNICAM è il Prof. Gianni Sagratini.	
	Art. 5 - Durata della Convenzione	
	La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione delle parti e ha validità fino al 31/12/2026.	
	Art. 6 - Entità di contributo e modalità di pagamento	
	Al fine della realizzazione della ricerca oggetto della presente convenzione e specificata nell'allegato tecnico di cui al precedente art.2, l'Agenzia Marche Agricoltura Pesca si impegna a corrispondere un ristoro per le spese di € 20.000,00 (Euro ventimila/00) per l'anno 2025 e di € 30.000,00, per l'anno 2026, per le attività svolte, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di rimborso, firmata digitalmente e riportante il codice CUP	

	J81J25000240001, corredata dalla rendicontazione della spesa (prospetto con-	
	tenente riferimenti delle fatture di acquisto dove vengono imputate anche le	
	eventuali quote parte spese referenti al progetto, dichiarazione contenente	
	il numero di ore del personale impiegato e il relativo costo orario anche su	
	parametri standard ufficiali). Tale importo essendo un contributo di ricerca,	
	è da considerarsi al di fuori del campo di applicazione dell'I.V.A. ed è da	
	intendersi a titolo di ristoro delle spese sostenute per lo svolgimento delle	
	attività necessarie alla realizzazione del programma di ricerca oggetto della	
	presente Convenzione. Il CUP deve essere riportato su ogni documento di ac-	
	quisto e di pagamento.	
	Il versamento verrà effettuato tramite bonifico bancario sul Conto di Tesore-	
	ria Unica - Banca d'Italia IBAN: IT35V0100004306TU0000014200 intestato a	
	UNIVERSITA' DI CAMERINO.	
	Art. 7 - Gestione dei risultati	
	I risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione,	
	costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili,	
	nell'ambito dell'accordo, saranno di proprietà di entrambe le parti, salvo	
	diversa intesa, e il loro utilizzo dovrà avvenire con precisa menzione della	
	partecipazione di entrambe le parti.	
	Art. 8 - Tutela del background e riservatezza	
	Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i	
	materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte (o da terzi per conto di	
	una singola Parte) durante l'esecuzione della presente Convenzione sono og-	
	getto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono	
	di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e	

	sono ricevute. Le Parti si obbligano per l'intera durata della presente Con-	
	venzione a mantenere strettamente riservati, adottando al riguardo ogni più	
	idonea misura i dati, le invenzioni (anche in fase di studio), il know-how e	
	quant'altro comunicato da una Parte all'altra in forza dell'esecuzione della	
	presente convenzione o in dipendenza di questa, rendendosi responsabili del	
	rispetto del suddetto obbligo di riservatezza da parte dei propri dipendenti	
	e collaboratori esterni. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'obbligo	
	di segretezza di cui al presente articolo non trova applicazione con riguardo	
	alle informazioni: a) che al momento della divulgazione erano già divenute di	
	pubblico dominio; b) che sono divenute di pubblico dominio a seguito di	
	divulgazione senza colpa di una delle Parti; c) che erano già conosciute prima	
	della relativa comunicazione ricevuta dall'altra Parte; d) che sono state	
	legittimamente divulgate da una parte terza che non aveva obbligo di segre-	
	tezza; e) che ciascuna Parte sarà obbligata a divulgare per legge o in sede	
	di un procedimento giudiziale.	
	Art. 9 - Risoluzione	
	L'AMAP e UNICAM possono risolvere la presente convenzione nei casi di inadem-	
	pimento o ritardo non sanato entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad	
	adempire, da trasmettersi a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) o	
	raccomandata con A.R.	
	Trascorso il termine sopra citato, la risoluzione della Convenzione opererà	
	di diritto ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile.	
	Art. 10 - Diritto di recesso	
	Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente Convenzione in ogni	
	momento, per giustificativo motivo e con preavviso scritto di 60 giorni, ma	

il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e AMAP si impegna a corrispondere ad UNICAM l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata risoluzione del rapporto.

Art. 11 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Le Parti consentiranno al personale incaricato dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, inviando una apposita comunicazione al Referente del Progetto, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità alle norme di prevenzione e protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui alla presente Convenzione, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di sua competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

Art. 12 - Copertura assicurativa

AMAP e UNICAM dichiarano di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Art. 13 - Norme applicabili

La presente Convenzione è impegnativa per le parti contraenti in conformità

delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Art. 14 - Oneri fiscali

La presente Convenzione, sottoscritta tra AMAP e UNICAM in modalità digitale, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/86. Le spese di bollo sono a carico di UNICAM.

Art. 15 - Disciplina delle controversie

AMAP e UNICAM concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

Qualora taluna controversia sorta relativamente all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione non si riesca a definirla in via stragiudiziale, la stessa sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo competente ai sensi dell'art. 133, del D.lgs. 104/2010 - C.P.A.

Art. 17 - Trattamento dati personali

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione alla presente Convenzione, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dello stesso, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016. Inoltre,

le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sotto-

scrizione della presente Convenzione, delle modalità e delle finalità rela-

tive al trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'atto medesimo.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per AMAP:

Per UNICAM